

Polizia Localepolizia.locale@terredargine.itpolizia.locale@pec.terredargine.it

Via 3 Febbraio n. 2 - Carpi (Mo)

Tel. 059 649555 - Fax 059 649408

Prot. n. /2024 del

Ordinanza n. 227/2024/Carpi

OGGETTO: ORDINANZA DI ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA MENTANA, LATO SUD, DAL CIVICO 23 AL CIVICO 29, NEL COMUNE DI CARPI, A SEGUITO DI OCCUPAZIONE PARZIALE DELLA CARREGGIATA PER ACCANTIERAMENTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO;
ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MENTANA, LATO SUD, DAL CIVICO 23 AL CIVICO 29, NEL COMUNE DI CARPI;
ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA MENTANA DAL CIVICO 12 AL CIVICO 12/B, LATO SUD DI VIA MENTANA;
ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO SUL MARCIAPIEDE DI VIA MENTANA, LATO SUD, DAL CIVICO 23 AL CIVICO 29, NEL COMUNE DI CARPI.

IL DIRIGENTE**PREMESSA****PREMESSO**

che in data 27/09/2023 (prot. n. 77094/2023) perveniva alla Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine da parte da parte da parte dal Servizio Polizia Amministrativa dell'Unione Terre d'Argine Area Territoriale di Carpi, domanda del Sig. H. M., per conto della ditta "EDIL HAXHIRAJ SRL", con sede a Soliera (MO) via Magnavacca, cv. 79, richiesta tendente ad ottenere la proroga dell'occupazione di suolo pubblico a Carpi, in via MENTANA, dal civico 23 al civico 29, sul lato Sud, per scavo della carreggiata, per occupazione parziale della carreggiata per accantieramento per lavori di ristrutturazione di edificio;

VISTA

La richiesta di proroga del 23/03/2024 prot. 22210/2024.

VISTE

le caratteristiche tecniche e dimensionali della via MENTANA, strada del centro storico, a doppio senso di marcia, con traffico misto.

VISTI

gli artt. 5 comma 3 ("Regolamentazione della circolazione in generale"), 6 e 7 (rispettivamente "Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati" e "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati") del "Codice della Strada" emanato con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo "Regolamento di Esecuzione", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti, dall'art. 107 comma 2, del D.lgs. n° 267 del 18/08/2000;

VISTO

L'art. 17 ("Funzioni dei dirigenti") del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTO

lo Statuto dell'Unione Terre d'argine;

VISTA

La D.G. n. 112 del 04/06/2008 del Comune di Carpi

La D.G. n. 60 del 05/06/2008 del Comune di Soliera

La D.G. n. 42 del 03/06/2008 del Comune di Campogalliano

La D.G. n. 96 del 05/06/2008 del Comune di Novi di Modena

avente ad oggetto "Competenze, funzioni ed attività" attribuite al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine, tra le quali rientra l'emanazione dei provvedimenti viabili derivanti da modifiche temporanee alla circolazione;

VISTA

La Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 37 del 17/06/2008 avente ad oggetto "recepimento del trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine dell'affidamento di competenze, funzioni ed attività al Corpo di Polizia Locale";

MOTIVAZIONE

RITENUTO

Che, per motivi di sicurezza, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento, al fine di tutelare lo svolgimento dei lavori su strada, garantendo al contempo l'incolumità degli addetti ai lavori, nonché consentire la circolazione stradale in condizioni di sicurezza;

ORDINA

Per le motivazioni di cui sopra

**DALLE ORE 00:00 DEL 01/04/2024
ALLE ORE 24:00 DEL 31/07/2024**

- **ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA MENTANA, NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 23 E IL CIVICO 29, CON OBBLIGO DI PASSAGGIO A DESTRA O SINISTRA.**
- **ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MENTANA, LATO SUD, DAL CIVICO 23 AL CIVICO 29, NEL COMUNE DI CARPI;**
- **ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA MENTANA DAL CIVICO 12 AL CIVICO 12/B, LATO NORD DI VIA MENTANA;**
- **ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO SUL MARCIAPIEDE DI VIA MENTANA, LATO SUD, DAL CIVICO 23 AL CIVICO 29, NEL COMUNE DI CARPI.**
- **PEDONI LATO OPPOSTO**

PRESCRIZIONI

Sarà cura della Ditta richiedente provvedere, all'apposizione della segnaletica verticale che rende pubbliche tali disposizioni:

- **LAVORI IN CORSO**
 - **MEZZI DI LAVORO IN AZIONE**
 - **LIMITE MASSIMO DI VELOCITA DI 30 KM/H**
 - **DIVIETO di SORPASSO**
 - **STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA**
 - **PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA**
 - **STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA**
 - **PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA**
 - **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE**
- **SEGNALI DI DIVIETO DI SOSTA , INTEGRATA CON I PANNELLI INDICANTI LA "RIMOZIONE", LE FRECCE DI "INIZIO" DAL CIVICO 12 E DI "FINE" DEL DIVIETO AL CIVICO 12/B , CON LA DICITURA "DALLE ORE 00:00 DEL 01/04/2024 ALLE ORE 24:00 DEL 31/07/2024"**

I segnali dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell'inizio lavori. Per la loro efficacia e validità, il richiedente dovrà richiedere nel momento del posizionamento, il sopralluogo da parte della Polizia Locale.

SEGNALETICA VERTICALE DIVIETO DI TRANSITO DEL MARCIAPIEDE CON SEGNALETICA DI PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA E A DESTRA CON PANNELLO INTEGRATIVO "PEDONI LATO OPPOSTO".

La ditta esecutrice, nel rispetto degli art. 20 e 21 del C.D.S. e del relativo Regolamento di Esecuzione, dovrà adottare a proprie cure e spese gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione; seppure venga utilizzato il semaforo mobile **è necessaria la pronta disponibilità di due movieri, uno per ogni lato dove inizia e termina l'occupazione della carreggiata, i quali devono agevolare il transito dei veicoli ed intervenire tempestivamente a fronte di situazioni di pericolo immediato e/o emergenze.**

Si fa presente che i movieri, devono indossare gli indumenti ad alta visibilità previsti dall'Articolo 37 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e fare uso della **PALETTA PER TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI** di cui alla Fig. II 403 Art. 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495.

I veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati per i sopra citati lavori devono adottare i dispositivi e la segnaletica prevista dall'Articolo 38 del D.P.R. 16/12/ 1992 n° 495

La ditta richiedente è tenuta ad osservare tutto quanto previsto dal D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 (codice della strada) e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 (regolamento di esecuzione del codice della strada) in materia di cantieri stradali ed occupazioni della sede stradale; dotandosi, se necessario, della prescritta autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

L'area dell'occupazione deve essere adeguatamente delimitata, recintata e segnalata, in particolare di sera, in ora notturna od in ogni caso di scarsa visibilità, devono essere messe in funzione le luci gialle lampeggianti.

Eventuali occupazioni parziali che rimangono in essere durante le ore di non operatività del cantiere, devono essere segnalate in modo conforme alla normativa vigente di cui al D.Lgs 285/1992 e D.P.R. 495/1992;

1) L'attivazione di macchine rumorose (martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc) e l'esecuzione di lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni, ecc) è consentita: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00, il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:30; come previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee, adottato con D.C.C. n. 56 del 14/04/2011, approvato con D.C.C. n. 72 del 09/06/2011 (I.E.), in vigore dal 10/06/2011;

2) In caso di maltempo o per cause di forza maggiore, debitamente documentate, la presente ordinanza potrà essere prorogata, previo accordo con la Polizia Locale, entro il termine di scadenza della presente ordinanza stessa, ad esclusione del giovedì mattina, del sabato, domenica e festivi per il centro storico;

3) Il personale della Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine e gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l' esatta osservanza della presente Ordinanza;

AVVISI

- L'ufficio incaricato darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente all'Albo Pretorio dell' Unione delle Terre d' Argine, ed all' Albo Pretorio del Comune di Carpi;

- Si informa altresì che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è Comm. Capo. Tangerini Daniela;

- In caso di violazioni alla presente Ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada.

MODALITA' DI RICORSO

Avverso il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 3 comma 4 ("Indicazione del Termine e l'Autorità cui è possibile ricorrere") della Legge 07/08/1990 n. 241, è ammesso: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro 60 giorni, ai sensi del d.Lgs 2 luglio 2010 n. 104, o in alternativa, e per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio On Line.

Copia della presente Ordinanza è inviata a:

- Albo Pretorio Comune di CARPI;
- SUAP;

Carpi lì, 26/03/2024

**Il Dirigente della Polizia Locale
Davide Dott. Golfieri**

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

**L'EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA VIABILE E'
SUBORDINATA AL RILASCIO DELL'EVENTUALE CONCESSIONE DI
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**